STUDIO PICCO

Associazione professionale

Consulenza tributaria, del lavoro e revisione legale

Piazza della Vittoria 7/14 16121 Genova. Tel 010592750-010591418 fax 010561437

e-mail: reception@studiopicco.com

CIRCOLARE NUMERO 19/2020

Ai signori clienti Loro indirizzi

Genova, 3 settembre 2020

Oggetto: ULTERIORE PROROGA VERSAMENTI A SEGUITO DI COVID-19

con la recente pubblicazione del "Decreto Agosto" D.L. n. 104 DEL 14/8/2020 è stata prevista un'ulteriore possibilità di rateizzare i versamenti sospesi di aprile e maggio 2020 (Decreto Liquidità).

Senza applicazione di sanzioni ed interessi:

Primo 50%

- In unica soluzione entro il 16 settembre 2020
- In 4 rate mensili di eguale importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020

Restante 50%

 Rateizzazione (fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo) con il versamento della prima rata entro il16 gennaio 2021

Di seguito "art 97 DL 104 14/8/2020"

Si resta a disposizione per chiarimenti ed informazioni.

Cordiali saluti

Studio Picco

Art. 97

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

- 1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.